

## **D.L. 12-10-2001 n. 369**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2001, n. 240 e convertito in legge, con modificazioni, **dall'art. 1, L. 14 dicembre 2001, n. 431** - Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290)

### **MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE**

#### **INDICE**

- 1. Comitato di sicurezza finanziaria.**
- 2. Disposizioni di carattere sanzionatorio.**
- 2-bis. Obliterazione delle banconote denominate in lire.**
- 3. Entrata in vigore.**

---

#### ***1. Comitato di sicurezza finanziaria.***

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno <sup>(1)</sup> a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri <sup>(2)</sup>.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del *decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353*.

*2-bis.* Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato <sup>(3)</sup>.

*2-ter.* L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto <sup>(4)</sup>.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della *legge 24 ottobre 1977, n. 801* <sup>(5)</sup>.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario <sup>(6)</sup>.

5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148* <sup>(7)</sup>.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

---

(1) La durata del Comitato di sicurezza finanziaria è stata prorogata di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2002 dall'art. 1, *D.P.C.M. 29 novembre 2002* (Gazz. Uff. 20 febbraio 2003, n. 42).

(2) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(3) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(4) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(6) Comma aggiunto dall'art. 3-ter, *D.L. 22 febbraio 2002, n. 12* nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

---

## **2. Disposizioni di carattere sanzionatorio.**

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, il divieto di presentazione di servizi finanziari, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite <sup>(8)</sup>.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo <sup>(9)</sup>.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 <sup>(10)</sup>.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione dell'articolo 30 <sup>(11)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'art. 4, *L. 14 gennaio 2003, n. 7*.

(9) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(10) Periodo così sostituito dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

(11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

---

### ***2-bis. Obliterazione delle banconote denominate in lire.***

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale <sup>(12)</sup>.

2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1° gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.

4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta <sup>(13)</sup>.

---

(12) Con Provv. Banca Italia 21 dicembre 2001 (*Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301*) sono state emanate le disposizioni applicative relative all'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio.

(13) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431*.

---

***3. Entrata in vigore.***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.